

Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e referendum

UN PROCEDIMENTO APERTO ALLE RAGIONI DI TUTTI

SCHEDA

A CURA DEL DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

28 FEBBRAIO 2019

L'avvio del percorso parlamentare sulla proposta di legge costituzionale recante modifiche all'art. 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare, durante l'esame alla Camera dei deputati, è stato caratterizzato da un confronto ricco e approfondito, anche grazie all'apporto degli esperti, in coerenza con il metodo già enunciato nelle linee programmatiche del Ministro Riccardo Fraccaro fondato su riforme costituzionali di carattere puntuale e sul massimo ascolto e sull'apertura alle ragioni di tutti.

Si ricostruiscono di seguito i passaggi fondamentali che hanno portato ad un arricchimento del testo (AC. 1173 D'Uva, Molinari e altri) sulla base delle ragioni di tutti, elencando le innovazioni via via proposte:

- **Testo base** proposto dalla relatrice alla Commissione e approvato nella seduta del 18 dicembre 2018:
 - a) esplicitazione dei limiti di ammissibilità delle proposte popolari rafforzate (leggi ad iniziativa riservata, leggi che presuppongono intese o accordi, leggi che richiedono una procedura o una maggioranza speciale per la loro approvazione);
 - b) esplicitazione dei contenuti della disciplina attuativa (concorso di più proposte di legge popolare, modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri e sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere).

- **Testo approvato dalla Commissione** nella seduta del 10 gennaio 2019:
 - c) introduzione di un quorum approvativo del 25% per il referendum propositivo (*Emendamento 1.215 Ceccanti*)
 - d) allineamento del quorum del referendum abrogativo a quello del referendum propositivo (*Emendamento 1.215 Ceccanti*);
 - e) introduzione della maggioranza assoluta per l'approvazione della legge attuativa (*Emendamento 1.249 Ceccanti*);
 - f) innalzamento da 100.000 a 200.000 del numero minimo di firme necessario per accedere al controllo preventivo di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale (*Emendamenti 1.173 e 1.175 Speranza, 1.184 Giorgis e 1.185 Lucaselli*).

➤ **Testo approvato in Assemblea con gli emendamenti della relatrice:**

- g) estensione all'intera Costituzione dei parametri del controllo preventivo di costituzionalità, in precedenza limitati ai principi e diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dal diritto europeo e internazionale: il referendum non è ammissibile se non rispetta una qualsiasi disposizione costituzionale (Emendamento 1.901 La Commissione);
- h) esclusione del voto popolare sulla controproposta parlamentare (Emendamento 1.900 La Commissione);
- i) esclusione del referendum se le modifiche parlamentari sono meramente formali (Emendamento 1.900 La Commissione);
- j) previsione che la legge attuativa del referendum deve essere adottata con maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera (Emendamento 1.902 La Commissione);
- k) previsione di numero massimo di proposte popolari da sottoporre all'esame delle Camere da individuare e disciplinare nella legge attuativa (Emendamento 1.903 La Commissione);
- l) modifica della tempistica relativa al giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo svolto dalla Corte costituzionale che deve svolgersi non prima che siano state raccolte almeno duecentomila firme (Emendamento 3.900 La Commissione)

➤ **Subemendamenti approvati in Assemblea**

- m) attribuzione ad un organo terzo, da individuarsi nella legge attuativa, della verifica che il testo approvato dalla Camera non rechi modifiche meramente formali (*Subemendamento 0.1.900.16 riformulato Migliore e altri*);
- n) specificazione dell'emendamento 1.902 della Commissione, relativo alla disciplina della legge di attuazione dell'iniziativa legislativa popolare. Tenuto conto che questa proposta di legge si aggancia ai due precedenti commi, al primo e al secondo dell'articolo 71, che rimangono inalterati, si è ritenuto di dover precisare "esercitata da almeno cinquecentomila elettori", in maniera da identificare il fatto che la legge attuativa andrà a disciplinare quel tipo di procedimento;

o) attribuzione alla legge attuativa del compito di assicurare una uguale conoscibilità della proposta di iniziativa popolare, di quella approvata dalle Camere o della normativa vigente (*Subemendamento 0.1.900.51 riformulato Ceccanti*).

TESTO A FRONTE

AC. 726 cost. Ceccanti e C. 1173 cost. D'Uva

Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e referendum

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE AC 1173 D'Uva, Molinari	TESTO BASE 18 dicembre 2018	TESTO APPROVATO IN COMMISSIONE 10 gennaio 2019	TESTO CON EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI IN AULA
<p>Art. 1.</p> <p>1. All'articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:</p> <p>«Quando una proposta di legge ordinaria è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione, salvo che i promotori non vi rinunzino e a condizione che la Corte costituzionale lo giudichi ammissibile.»</p>	<p>Art. 1.</p> <p>1. All'articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:</p> <p>«Quando una proposta di legge ordinaria è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un <i>referendum</i> per deliberarne l'approvazione, salvo che i promotori non vi rinunzino e a condizione che la Corte costituzionale lo giudichi ammissibile.»</p>	<p>Art. 1</p> <p>1. All'articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:</p> <p>Quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un <i>referendum</i> per deliberarne l'approvazione.</p>	<p>Art. 1</p> <p>1. All'articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:</p> <p>Quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione. Se le Camere la approvano con modifiche non meramente formali, il referendum è indetto sulla proposta presentata ove i promotori non vi rinunziano. La proposta approvata dalle Camere è sottoposta a</p>

			promulgazione se quella soggetta a referendum non è approvata. (1. 900. La Commissione. Approvato il 29 gennaio 2019)
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.	Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.		
Il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché i vincoli europei e internazionali, se non ha contenuto omogeneo e se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi.	Il <i>referendum</i> non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché i vincoli europei e internazionali, se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione , se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo.	Il <i>referendum</i> non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché dal diritto europeo e internazionale, (Forciniti 1.80) se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo.	Il <i>referendum</i> non è ammissibile se la proposta non rispetta la Costituzione, (1. 901. La Commissione. Approvato il 29 gennaio 2019) se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo.
Sull'ammissibilità del referendum la Corte costituzionale giudica, su istanza dei promotori, anche prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme.	Sull'ammissibilità del <i>referendum</i> la Corte costituzionale giudica, su istanza dei promotori, anche prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme.	Sull'ammissibilità del <i>referendum</i> la Corte costituzionale giudica su istanza dei promotori prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme. (Sisto 1.03 riformulato _ Em Relatore 1.299)	

<p>La proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>	<p>La proposta sottoposta a <i>referendum</i> è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>	<p>La proposta sottoposta a <i>referendum</i> è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi purché superiore ad un quarto degli aventi diritto al voto. (1.215 Ceccanti)</p>	<p>La proposta sottoposta a <i>referendum</i> è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi purché superiore ad un quarto degli aventi diritto al voto.</p>
<p>Se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non vi rinunziano, il referendum è indetto su entrambi i testi. In tal caso l'elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi, è approvato quello che ha ottenuto complessivamente più voti.</p>	<p>Se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non rinunziano, il referendum è indetto su entrambi i testi. In tal caso l'elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi, è approvato quello che ha ottenuto complessivamente più voti.</p>	<p>Se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non rinunziano, il <i>referendum</i> è indetto su entrambi i testi. In tal caso l'elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi sono approvati, è promulgato (1.300 em. Relatore) quello che ha ottenuto complessivamente più voti.</p>	<p>Se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non rinunziano, il referendum è indetto su entrambi i testi. In tal caso l'elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi sono approvati, è promulgato quello che ha ottenuto complessivamente più voti. (conseguente 1.900 La Commissione)</p>
<p>La legge determina le modalità di attuazione del referendum previsto dal presente articolo.</p>	<p>La legge disciplina l'attuazione del presente articolo, il concorso di più proposte di legge popolare, le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, le modalità di verifica dell'ammissibilità del referendum sul testo approvato dalle Camere da parte della</p>	<p>La legge, approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere (Ceccanti 1.249), disciplina l'attuazione del presente articolo, il concorso di più proposte di legge popolare, le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, le modalità di verifica dell'ammissibilità del</p>	<p>Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera sono disciplinati l'attuazione dell'iniziativa legislativa popolare esercitata da almeno cinquemila elettori (0.1.902.4 Dieni approvato il 20 febbraio 2019) e del relativo referendum, (1.902. La Commissione approvato il 21 febbraio 2019) il concorso di più</p>

	<p>Corte costituzionale, nonché la sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere.</p>	<p>referendum sul testo approvato dalle Camere da parte della Corte costituzionale, nonché la sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere. (Sisto1.03 riformulato - Em Relatore 1.299)</p>	<p>proposte di legge popolare, il loro numero massimo, (1. 903. La Commissione approvato il 21 febbraio 2019) le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, le modalità per assicurare eguale conoscibilità della proposta d'iniziativa popolare e di quella approvata dalle Camere o della normativa vigente, (0.1.900.51 subemenda. Ceccanti. Riformulato e approvato il 29 gennaio 2019) nonché la sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere.</p>
		<p>Art. 2 1. All'articolo 75, quarto comma, della Costituzione, le parole: «se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto». (1.215 Ceccanti - nuova formulazione).</p>	<p>Art. 2 1. All'articolo 75, quarto comma, della Costituzione le parole: «se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto».</p>

		<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>1. Dopo il secondo comma, dell'articolo 2, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono aggiunti i seguenti: «Spetta, altresì, alla Corte costituzionale giudicare sull'ammissibilità delle richieste di referendum di cui all'art. 71 della Costituzione.</p> <p>Sull'ammissibilità del referendum di cui all'articolo 71 della Costituzione la Corte costituzionale giudica prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>01. All'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, prevedendo che la Corte costituzionale giudichi non prima che siano state raccolte almeno duecentomila firme.». (3. 900. La Commissione approvato il 21 febbraio 2019)</p> <p>1. Dopo il secondo comma, dell'articolo 2, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono inseriti i seguenti: «Spetta, altresì, alla Corte costituzionale giudicare l'ammissibilità delle richieste di referendum a norma dell'art. 71 della Costituzione.</p> <p>Sull'ammissibilità del referendum di cui all'articolo 71 della Costituzione la Corte costituzionale giudica prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme.</p>
--	--	---	---

		<p>La Corte costituzionale giudica altresì sull'ammissibilità del referendum sul testo approvato dalle Camere.</p> <p>Le modalità dei giudizi di cui al terzo, quarto e quinto comma sono stabilite dalla legge di cui all'art. 71, ultimo comma, della Costituzione». (Sisto1.03 riformulato- Em Relatore 1.299)</p>	<p>Spetta altresì alla Corte costituzionale dichiarare, prima dell'eventuale rinuncia dei promotori, che la proposta approvata dalle Camere non può essere sottoposta a promulgazione se non è conforme all'articolo 71, quarto comma, della Costituzione. (conseguente 1. 900. La Commissione.) Prima di tale giudizio un organo terzo, individuato dalla legge di cui all'articolo 71, ultimo comma della Costituzione, verifica se il testo approvato dalle Camere abbia apportato modifiche non meramente formali alla proposta di iniziativa popolare presentata. (0.1.900.16 subemend. Migliore e altri. Riformulato e approvato il 29 gennaio 2019)</p> <p>Le modalità dei giudizi di cui al terzo, quarto e quinto comma sono stabilite dalla legge di cui all'art. 71 ultimo comma della Costituzione.</p>
--	--	--	---